



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Ufficio del Capo del Dipartimento

Ufficio per le Relazioni Sindacali

Prot.n.



GDAP-0099714-2014

FU-GDAP-1e00-14/03/2014-0099714-2014

Ai rappresentanti delle Organizzazioni
Sindacali:

S.A.P.Pe. - Via Trionfale, 79/A
00136 - R O M A

O.S.A.P.P. - Via della Pisana, 228
00163 - R O M A

U.I.L. - P.A./P. P. - Via Emilio Lepido, 46
00157 - R O M A

Si.N.A.P.Pe. - Largo Luigi Daga, 2
00164 - R O M A

U.G.L. Polizia Penitenziaria
Via G. Mompiani, 7
00192 - R O M A

C.I.S.L FNS - Via dei Mille, 36
00185 - R O M A

F.S.A C.N.P.P. - Via degli Arcelli
C.P 18208
00192 R O M A

C.G.I.L.-F.P. - Via Leopoldo Serra, 31
00153 - R O M A

e.p.c.

Alla Direzione Generale del personale e della
Formazione

S E D E



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

OGGETTO: - Corso di Formazione per allievi Vice Ispettori – Ritiro dotazioni individuali.

In riscontro alla richiesta di chiarimenti avanzata da più OO.SS. in ordine alla materia indicata in oggetto si partecipano le informazioni pervenute dalla Direzione Generale del Personale e della Formazione.

Per ciò che concerne il ritiro dell'armamento al personale di polizia penitenziaria collocato in aspettativa speciale ex art. 26 comma 2 legge D.Lgs 443/92 per la frequenza del corso di formazione per la nomina a vice ispettore del Corpo si ritiene che lo stesso debba attuarsi nei casi specifici di sospensione dal servizio ex art. 69 D.P.R. 3/57, sospensione dal servizio per motivi disciplinari ex artt. 5 e 7 D.Lgs 449/92 o inidoneità al servizio per patologie di tipo psichiatrico e impossibilità del dipendente alla corretta custodia della propria arma per ricoveri ospedalieri.

Tanto premesso, dato che l'art. 26, comma 2 del D.Lgs. 443/92 nulla statuisce rispetto all'armamento, si ritiene che il collocamento in aspettativa speciale consente all'appartenente al Corpo di conservare le prerogative economiche e di anzianità di servizio durante il corso di formazione interrompendo il servizio attivo ma non annulla le altre prerogative proprie di un appartenente ad un Corpo di Polizia.

In considerazione di quanto sopra con nota n. 0378958 del 6 novembre 2011 è stato disposto "Le Scuole individuate per lo svolgimento del corso devono provvedere alla custodia delle dotazioni"; tale disposizione si è resa necessaria in quanto durante l'espletamento delle attività didattiche è opportuno provvedere alla custodia presso l'armeria delle strutture formative delle armi dei corsisti, senza voler pregiudicare la possibilità di tornarne in possesso al termine della giornata formativa.

Comunque, tenuto conto delle delicatezza della materia e della insufficienza



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

di specifiche norme sul punto, la citata Direzione Generale è in attesa di un parere dell'Ufficio Studi Ricerche Legislazione e Rapporti Internazionali di questo Dipartimento al fine di fornire omogenee linee di indirizzo per le strutture formative.

Quanto sopra per opportuno riscontro.

IL VICE CAPO VICARIO